

N.558/2010 R.G. notizie di reato  
N.844/2010 R. GIP



**TRIBUNALE DI ACQUI TERME**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO**  
**(art. 429 c.p.p.)**

**Il Giudice dott. ssa Laura Galli**

all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento emarginato pronunciando nei confronti di

**CURELLI GIOVANNI GIUSEPPE**, nato ad Acqui Terme il 19.02.1955 e residente a Rivalta Bormida, loc. Regione Roncaglie n. 22, difeso di fiducia dagli avv.ti Mucciarelli del foro di Milano e Mittone del foro di Torino, domiciliato ex art. 161 nello studio di quest'ultimo, **contumace**

**CARLEVARO MARIA ROSA**, nata a Novi Ligure il 24.11.1957 e ivi residente in viale Rimembranza n. 116 difesa di fiducia dagli avv.ti Mucciarelli del foro di Milano e Mittone del foro di Torino, domiciliata ex art. 161 nello studio di quest'ultimo, **contumace**

**IMPUTATI**

*Come da foglio allegato*

Identificata la persona offesa in:

**LEVO MAURIZIO PIETRO**, nato a Castelletto d'Erro il 24.09.1957, residente in Bistagno (AL), difeso dall'avv. Giuseppe Ciullo del foro di Avellino

Evidenziata la sussistenza delle seguenti fonti di prova relative ai fatti di cui all'imputazione

- Denuncia della persona offesa
- C.N.R guardia di Finanza di Acqui Terme
- Verbali di sommarie informazioni
- Relazione del consulente, dott. ssa Tarquini
- Documentazione acquisita presso l'Unicredit
- Documentazione acquisita presso la persona offesa

**Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 D.Lv. 271/89**

P. Q. M.

Dispone il rinvio al giudizio del Tribunale di Acqui Terme degli imputati indicati in epigrafe per i reati ascritti, indicando per la comparizione dei predetti davanti al **TRIBUNALE DI ACQUI TERME in composizione collegiale in Acqui Terme Piazza San Guido n. 2** l'udienza del giorno **26 settembre 2012 alle ore 9,30, con avvertimento agli imputati che non comparendo saranno giudicati in contumacia.**

Avverte le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento almeno 7 giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Dispone la notificazione del presente decreto all'imputato contumace, alla persona offesa assente alla lettura, che dovrà essere effettuata almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio.

Acqui Terme, li 18.04.2012

L'AUSILIARIO

IL GIUDICE  
(Dott.ssa Laura Galli)

TRIBUNALE DI ACQUI TERME  
Depositato oggi: 18 APR 2012  
IL CANCELLIERE - F5

(G. Assanani)




**INDAGATI**

CURELLI Giovanni, nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia di Acqui Terme della Cassa di Risparmio di Torino;  
CARLEVARO Maria Rosa, nella sua qualità di funzionario della CRT, specificamente addetta alla gestione dei rapporti con le imprese;

**CAPO A**

del reato p. e p. dagli artt. 110, 640 2° co., 61 n. 5, 7, 11 c.p. perché in concorso e previo accordo fra loro, ciascuno nella qualità sopra indicata, proponendo e facendo sottoscrivere - anche paventando che la non sottoscrizione avrebbe potuto mettere in cattiva luce la società con la direzione della banca, con la quale di lì a poco si sarebbero dovuti ridiscutere gli affidamenti - al legale rappresentante della società "Nuova BB S.r.l." la stipula di tre contratti derivati (dei quali il secondo ed il terzo presentati come la "naturale" conseguenza del precedente) a copertura del rischio di perdite, con le seguenti caratteristiche:

1° IRS Plain Vanilla



data sottoscrizione 6 settembre 2000;  
nominale in ammortamento di 516.456,90;  
durata 2 anni;

2° Q \_ 3 D ZETA Swap

data sottoscrizione 13 marzo 2001;  
nominale in ammortamento di 774.685,35;  
durata anni 5;

3° Atlantic CMS Swap

data sottoscrizione 15 aprile 2002;  
nominale in ammortamento di 775.000,00;  
durata anni 5;

Mediante artifici e raggiri consistiti nel:

- presentare gli strumenti "derivati" quali contratti di copertura del rischio di aumento dei tassi di interesse, quando essa non era assicurata dagli strumenti poi stipulati, da considerarsi invece assolutamente inadeguati rispetto alle reali esigenze di copertura, anche in rapporto alle posizioni debitorie della società al momento della stipulazione;

- occultare la reale entità dell'indice di rischio, anche in rapporto alla posizione qualificata dell'Istituto bancario, e alla inesperienza e mancanza di competenza della controparte;

- ottenere la firma della dichiarazione di cui all'art. 31 comma 2 del regolamento CONSOB n. 11522/1998, avendo occultato le reali conseguenze dell'assunzione del ruolo di "operatore qualificato" di cui alla detta norma, e di conseguenza dolosamente spogliando la società contraente della tutela dovuta in forza della qualificazione ad esso spettante, violando in particolare i doveri normativamente sussistenti in capo agli Operatori Finanziari circa le protezioni da assicurare ai clienti così qualificati, protezioni espressamente indicate dal regolamento CONSOB citato;

- affermare falsamente che la struttura contrattuale da loro proposta, contenente gli swap descritti, avrebbe costituito una vera e propria "assicurazione sull'aumento dei tassi" quando in realtà la struttura, nei termini proposti, artatamente non rispettava per nessuno dei tre contratti, il valore complessivamente nullo di uno swap all'atto della sua stipula secondo la costante prassi e la uniforme condotta di mercato, mentre il valore attuale della posizione della controparte bancaria a tale momento era sempre maggiore (di euro 8178,26 nel primo contratto, di euro 47.531,43 nel secondo contratto, di euro 64.790,66 nel terzo contratto), valore generato dalla differenza tra il valore attuale delle quote di capitale da versare annualmente alla banca da parte del cliente e quello attuale del capitale da restituire al cliente da parte della Banca in unica soluzione alla scadenza dei contratti, cui deve sommarsi la

differenza fra il valore attuale delle quote di interessi da versarsi reciprocamente;

inducevano in errore i legali rappresentanti della società così da procurare, con la sottoscrizione dei relativi atti di impegno con la banca, in capo a quest'ultima, così come rappresentata, l'illecito profitto, nella misura complessiva di 55.400,00 - costituita dall'up front non versato altrimenti identificabile quale costo occulto dei contratti - con corrispondente danno per il cliente. Con le aggravanti di avere cagionato un danno di rilevante gravità, di avere profittato di circostanze (asimmetria informativa ed abuso di posizione dominante) tali da rendere la privata difesa sommamente difficile, dell'aver agito con abuso di prestazione d'opera professionale di natura fiduciaria. In Acqui Terme il fino al 2 febbraio 2005.

#### CAPO B

del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 644 I e V comma n. 1 e 4 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fuori dei casi di cui all'art. 643, in concorso fra loro ciascuno nella qualità sopra indicata, proponendo e facendo sottoscrivere - anche paventando che la non sottoscrizione avrebbe potuto mettere in cattiva luce la società con la direzione della banca, con la quale di lì a poco si sarebbero dovuti ridiscutere gli affidamenti - al legale rappresentante della società "Nuova BB S.r.l." il secondo dei contratti derivati descritti al capo a (presentato come la "naturale" conseguenza del primo contratto) finanziavano - tramite finanziamento delle perdite derivate dal primo contratto chiuso al momento della stipula del nuovo - in data 9 marzo 2001 la somma di 21.100,00 euro alla società "Nuova BB" e successivamente richiedevano in occasione della chiusura di tale nuovo derivato, in corrispettivo di tale prestazione di denaro, interessi usurari pari a

- 28,39% nel II trimestre del 2001 (tasso soglia 11,36);
- 28,39% nel III trimestre 2001 (tasso soglia 11,13%);
- 28,39% nel IV trimestre 2001 (tasso soglia 10,89);
- 28,39% nel I trimestre 2002 (tasso soglia 9,89%);

Con le aggravanti di avere commesso il fatto nell'esercizio di attività bancaria e in danno di persona che svolgeva attività imprenditoriale.

In Bistagno, nelle date indicate.



N. 2010/558 R.G.N.R.

N. 2010/844 R.G.GIP.

**TRIBUNALE DI ACQUI TERME  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE**

- Artt. 420 e segg. C.P.P. -

L'anno 2011 il mese di Febbraio il giorno Undici alle ore 10,15  
in ACQUI TERME - presso il Tribunale - stanza del Giudice  
Innanzi al Giudice per l'Udienza Preliminare Dott.ssa MILENA CATALANO assistito per la re-  
dazione del presente verbale, in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140 comma 2° C.P.P., dal  
sottoscritto Cancelliere-F4 G. Assandri che si avvale dell'assistenza tecnica in ma-  
teria di fonoregistrazione del /// /// espressamente autorizzato;  
in Camera di Consiglio, chiamati, nel procedimento penale a margine indicato, sono  
comparsi:

Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. ssa Cristina Casadei, Sost.  
Procuratore della Repubblica in sede;

GLI IMPUTATI:

1) CURELLI GIOVANNI GIUSEPPE nato il 19/02/1955 ad Acqui Terme (AL)

LIBERO NON COMPARSO

2) CARLEVARO MARIA ROSA nata il 24/11/1957 a Novi Ligure (AL) - LIBERA

NON COMPARSA

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MITTONE ALBERTO del foro di Torino  
- di fiducia - è presente, e' Avv. Rossetti Andrea del foro di Milano

LE PERSONE OFFESE:

1) NUOVA B.B. - RAPPRESENTANTE LEGALE sig. Maurizio LERO, presente  
rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe Ciullo del foro di Napoli, presente

LE PARTI CIVILI COSTITUITE:

rappresentate e difese dall'Avv. \_\_\_\_\_

Si dà atto che è comparso l'interprete in lingua \_\_\_\_\_

al quale, previo accertamento dell'identità, viene richiesto se versi in una delle situazioni previste dagli artt. 144 e 145 C.P.P., lo stesso dichiara: \_\_\_\_\_ e, quindi, ammonito a norma dell'art. 146 comma 2 C.P.P., viene invitato a prestare l'ufficio di interprete.

Si dà atto che la registrazione fonografica e/o audiovisiva ha avuto inizio alle ore \_\_\_\_\_

Il Giudice, rilevato che i difensori de imputat \_\_\_\_\_

non present, \_\_\_\_\_

provvede a norma dell'Art. 97 comma 4° C.P.P., designando \_\_\_\_\_

difensore di ufficio di \_\_\_\_\_

Il Giudice procede quindi all'accertamento relativo alla costituzione delle parti e, verificate le notifiche alle parti, \_\_\_\_\_

Preliminarmente si dà atto che è presente l'Avv. Rossetti quale sostituto processuale dell'Avv. Muccionelli Francesco e deposita nominò a difensore di fiducia all'Avv. Muccionelli do parte di entrambi gli imputati.

L'Avv. Piullo preannuncia la costituzione di parte civile  
le giudice

Rilevato che la notifica agli imputati non comparso è stata effettuata a mezzo posta e consegnata al postiere dello stabile, anzi, visto lo espletto delle notifiche perite le parti che nulla offepono,  
dichiaro

lo consumazio di entrambi gli imputati

O M I S S I S

Chiuso alle ore 10.45 dell'11/02/2011

Il Giudice f/to: Dott.ssa Milena Catalano

Il Cancelliere-F4 f/to: G. Assandri

E' ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE per uso ufficio.

Acqui Terme, 13/04/2012



IL CANCELLIERE F4  
(G. Assandri)  
gassandri

Avv. P  
Avv. P  
Avv. P  
Avv. L  
Avv. M  
Avv. F  
Avv. F  
Avv. I

Av